

Prov. n° 8/2025 Dirig



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Presidenza

Oggetto: Legge di Bilancio 2025 – Disposizioni in materia di contributo unificato nei processi esecutivi

Il Presidente,

rilevato che l'art. 1, comma 812 Legge n. 207/2024 ha inserito nell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 un nuovo comma 3.1, che recita: "*Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge*",

visto il comma 1 dell'art. 14, secondo cui la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato,

tenuto conto che questa norma è stata finora letta come prescrizione del termine entro cui il contributo unificato deve essere versato; in particolare, nei processi esecutivi, al momento dell'istanza di vendita o di assegnazione,


considerato che: 1) il legislatore non ha eliminato il comma 1 dell'art. 14, né comunque vi ha apportato alcuna modifica; 2) il comma 3.1 non è incompatibile con la norma precedente, né il suo contenuto appare ridisciplinare l'intera materia. Ne consegue che il comma 1 non è stato abrogato.

Dispone

che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, la cancelleria continui a richiedere il pagamento del contributo unificato al momento del deposito dell'istanza di vendita o di assegnazione.

Si comunichi alle cancellerie delle esecuzioni, al Consiglio dell'Ordine e si pubblichi sul sito del tribunale.

Reggio Emilia, 3 febbraio 2025



Il Presidente
Cristina Beretti